



INVIO DI UNA FATTURA NON INTERROMPE PRESCRIZIONE CREDITI AVVOCATO. CASS. N. 26286/2025

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

- 1) LA QUESTIONE;**
- 2) LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI;**
- 3) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;**
- 4) CONCLUSIONI**

1. LA QUESTIONE

Il semplice invio di una fattura, da parte dell'avvocato al proprio cliente, serve ad interrompere il termine prescrizionale per richiedere il pagamento?

2. LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

La prescrizione è l'istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, il diritto non esercitato si estingue per sempre.- In materia di compensi professionali degli avvocati, il termine prescrizionale ordinario è di **tre anni**, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., e decorre **dal compimento della prestazione** ovvero, in caso di rapporto continuativo, dalla **cessazione del mandato**.

La prescrizione può tuttavia essere **interrotta** mediante atti che **esprimano la volontà del creditore** di far valere il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2943 c.c..-

Rientrano tra questi: la notifica di un atto di **citazione** o di un **decreto ingiuntivo**, l'invio di una **diffida formale** o di una **raccomandata di sollecito**, il **riconoscimento del debito** da parte del cliente — anche implicito, ad esempio tramite **pagamento parziale** o **richiesta di rateizzazione** — nonché ogni altro atto idoneo a costituire in **mora** il debitore.-

Ogni interruzione fa **ripartire ex novo** il termine triennale, potenzialmente senza limiti, fintanto che tali atti si rinnovino. In assenza, però, di qualsivoglia atto interruttivo, il decorso del triennio comporta l'**estinzione del credito dell'avvocato**, che non potrà più essere fatto valere in giudizio, pur restando **moralmente** dovuto.-

3. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Suprema Corte la risposta è negativa: il **semplice invio della fattura non interrompe** la **prescrizione**.-

Questo perché la fattura, da sola, **non contiene una vera e propria richiesta di pagamento**, né fissa un termine entro il quale adempiere.-

Diversamente, l'**atto di costituzione in mora** - previsto dall'art. 1219 c.c. - rappresenta la chiara volontà del creditore di ottenere il pagamento immediato o di non voler più tollerare ritardi.

Affinché un atto produca effetto interruttivo della prescrizione, **non serve una formula solenne**, ma deve comunque:

- indicare con chiarezza il soggetto obbligato (elemento soggettivo);
- contenere una richiesta esplicita e inequivoca di adempimento (elemento oggettivo);
- fissare un termine per l'adempimento.-

Solo in presenza di questi elementi l'atto può costituire il debitore in mora e interrompere la prescrizione.-

4. CONCLUSIONI

Naturalmente, **se la fattura è accompagnata da una diffida** che invita il cliente a pagare entro un termine preciso, **l'atto ha pieno effetto interruttivo della prescrizione.**-